



Publicato il 09/09/2021

N. 07983/2021 REG.RIC.

N.04851 2021 REG.PROV.CAU.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7983 del 2021, proposto da

xy, xz, zz, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Grazia Tinarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Odone Belluzzi N 3;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl della Romagna non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 21 settembre 2020, di approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia Romagna, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte terza, n. 38, n. 326 del 28.09.2020 e di tutti i relativi allegati, nella parte in cui inibiscono al medico corsista in formazione l'esercizio di attività libero professionali;

nonché della lettera di convocazione all'avvio del corso, pervenute alle ricorrenti, nella parte in cui hanno richiamato l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale, prevista dall'art. 13 dell'avviso;

nonché per l'annullamento o disapplicazione, in via mediata ove occorrer possa e per quanto di ragione,

del D.M. 7 marzo 2006 del Ministero della Salute, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", con particolare riferimento all'art. 11 (corsi a tempo pieno - incompatibilità), nella parte in cui inibisce al Medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali; nonché di tutti gli atti e/provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali e successivi, che a qualunque titolo inibiscano al medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali;

nonché per la questione di costituzionalità in quanto occorra, dell'art. 12, comma 3, della legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, nella parte in cui, nel prevedere l'accesso tramite una graduatoria riservata e senza borsa di studio per il corso triennale di formazione specifica in medicina generale per i medici che siano stati incaricati nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non

disciplina quali siano le attività compatibili e quelle incompatibili con il corso; nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nell'ambito di una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ritiene fondata - come già ritenuto dalla Sezione in identico caso con ordinanza n. 391 del 22.01.2021 - la censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, concretizzata dall'aver mantenuto le incompatibilità previste dall'art. 11 del D.M. Salute del 07/03/2006 senza alcuna eccezione, anche tenuto conto del fatto che con Decreto del 28.09.2020 il Ministero della Salute ha previsto rilevanti eccezioni, consentendo di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medicina di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in espressa deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 del D.M. 07.03.2006.

È vero che il D.M. 28.09.2020 è stato emesso in considerazione della circostanza che l'applicazione della richiamata normativa avrebbe comportato la conseguente dismissione di numerosi incarichi attribuiti a tempo determinato a medici precari,

ammettibili alla frequenza del corso di medicina generale in base al cd. Decreto Calabria e, tenuto conto della cronica carenza di medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, carenza ancor maggiormente aggravata dalla attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, al solo fine di evitare il verificarsi di gravi disfunzioni causate dalla mancanza di copertura dei presidi nei diversi settori della medicina generale (continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina penitenziaria, ecc...).

E tuttavia, se la ratio dell'incompatibilità applicata nei corsi in questione - prevista dall'art. 11 del D.M. Salute del 07.03.2006, e che si sostanzia nel divieto, durante la frequenza del corso, anche "dell'esercizio di attività libero-professionali e di ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo" - sia quella di garantire che il medico dedichi il proprio tempo ed energie esclusivamente alla formazione, allora il divieto dovrebbe essere incompatibile con qualsiasi tipo di eccezioni.

Per cui, non consentire neppure l'attività libero-professionale (che le ricorrenti potrebbero organizzare nel proprio studio senza sovrapporla alla frequentazione del corso e alle attività a essa legate), appare irragionevole, soprattutto considerato che anche l'incremento dell'attività libero-professionale va nella direzione, perseguita dal Ministero, di incrementare il numero di medici disponibili in periodo di pandemia, che si tratta di medici ammessi "senza borsa", e che non è pensabile che in periodo emergenziale come questo si possano lasciare medici senza alcun guadagno.

Va inoltre ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, legato alla impossibilità, in assenza di un provvedimento cautelare che autorizzi le vietate attività collaterali, di frequentare il corso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater accoglie l'istanza cautelare, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e ammette con riserva le ricorrenti al corso de quo, autorizzandole a svolgere le attività di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.03.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia